

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1447-*quater*

DISEGNO DI LEGGE

**risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 13 luglio 2007,
dell'articolo 6, commi 1 e da 28 a 32, del testo proposto dalla 2^a
Commissione permanente per il**

DISEGNO DI LEGGE N. 1447

«Riforma dell'ordinamento giudiziario»

presentato dal Ministro della giustizia

(MASTELLA)

di concerto col Ministro della difesa

(PARISI)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 2007

Disposizioni in materia di costituzione e funzionamento
del Consiglio superiore della magistratura

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è abrogato;
- b) al secondo comma:

1) al secondo periodo, dopo le parole: «funzioni precedentemente esercitate» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle direttive e semidirettive sia di merito che di legittimità se il relativo posto è vacante»;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Se i magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura esercitavano, all'atto del collocamento fuori ruolo, funzioni direttive o semidirettive ed il relativo posto non è vacante si procede al ricollocamento in ruolo anche in soprannumero in un ufficio giudiziario con funzioni non direttive nè semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, mediante concorso virtuale.»;

- 3) il quarto periodo è soppresso.

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci».

3. L'articolo 7 della citata legge n. 195 del 1958, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Segreteria*). - 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita dal segretario generale che la dirige, dal vice segretario generale che lo coadiuva, da sedici magistrati addetti alla segre-

teria nonché dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.

2. Il segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.

3. Il vice segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, e successive modificazioni.

4. I sedici addetti alla segreteria sono nominati dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

5. I magistrati di cui al comma 4 sono posti fuori del ruolo organico della magistratura per un periodo non superiore a sei anni, non rinnovabile, fatta eccezione per gli incarichi di cui ai commi 2 e 3. Il ricollocamento in ruolo avviene solo al momento dell'effettiva sostituzione.

6. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del vice segretario generale e dei magistrati addetti alla segreteria sono definite dal regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura».

4. L'articolo 7-bis della citata legge n. 195 del 1958, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-bis. - (*Ufficio studi e contenzioso*).
– 1. Presso il Consiglio superiore della magistratura è istituito l'Ufficio studi e contenzioso con compiti di studio, ricerca, documentazione e predisposizione degli atti relativi al contenzioso, composto da otto magistrati scelti dal Consiglio superiore della magistratura tra i magistrati che abbiano conse-

guito almeno la seconda valutazione di professionalità, e dal personale di cui al citato decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37. L'Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Comitato di presidenza. I magistrati addetti all'Ufficio studi e contenzioso sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura.

2. Il direttore dell'Ufficio studi è nominato dal Consiglio superiore della magistratura. Le modalità di nomina del direttore e dei magistrati addetti, la durata dei relativi incarichi, le competenze dell'Ufficio, anche in relazione all'assistenza ai componenti del Consiglio, sono definite dal regolamento interno del Consiglio».

5. All'articolo 9, quinto comma, della citata legge n. 195 del 1958, le parole: «e per il personale addetto» sono sostituite dalla seguente: «addetti».

6. All'articolo 10-*bis*, commi primo e terzo, della legge n. 195 del 1958, la parola: «biennio» è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: «triennio».